

Proponente:
Proposta: 2020/434
del 19/11/2020



SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
Istituzione del
Comune di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA APPROACH



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.I.D. 131

del 23/11/2020

ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA

Dirigente: RINALDI dott. Nando

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIDUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 SU TARIFFE NIDI E SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI PER COVID-19 - INTEGRAZIONE E MODIFICA NORME PER LA FREQUENZA E LE RETTE.

II DIRETTORE

Premesso che:

- l'art. 112 del D.Lgs. 267/00 prevede che: "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali."
- nello specifico il Comune di Reggio Emilia ha ritenuto, così come previsto all'art. 114 comma 2 del medesimo Decreto, di provvedere alla gestione dei Servizi per la prima infanzia avvalendosi di proprio organismo strumentale dotato di autonomia gestionale approvando all'uopo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19199/135 del 10.07.1998, la costituzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia e relativo regolamento;
- in data 29/09/2003 con deliberazione n. 18997/255 veniva altresì approvato il contratto di servizio tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, successivamente modificato, integrato e rinnovato, da ultimo, in data 25/06/2015, con deliberazione del Giunta Comunale n. 116 per il periodo 01.07.2015-31.12.2020;

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia R.U.I.C. 1 del 06.03.2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 ed il Bilancio pluriennale 2020-2022 nonché i relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale ID n°48 del 31.03.2020 con immediata eseguibilità sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020, il Bilancio pluriennale 2020-2022 dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia ed i relativi allegati;

Visto:

il provvedimento in data 13/05/2020, in atti al PG 2020/0083765, con il quale il Sindaco ha attribuito ai sensi dell'art.50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 e i suoi s.m.i. e dell'art.13, sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, richiamate anche la delibera della G.C. n. 194 del 29/11/2019 "Indirizzi per la revisione organizzativa dell'Ente, modifiche al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e avvio delle procedure selettive per la stipula di contratti a tempo determinato di qualifica dirigenziale", l'incarico di Direttore dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia al Dott. Nando Rinaldi a partire dal 18 maggio 2020.

Considerato che:

- con determinazioni n° 197 del 13/12/2019 e n° 30 del 15/04/2020, venivano approvati i criteri e modalità per l'ammissione per l'anno scolastico 2020/21 alle Scuole e ai Nidi d'Infanzia comunali e convenzionati;
- sono state raccolte e valutate le domande, formulate le graduatorie e assegnati i posti, per la scuola d'infanzia con determina n. 26 del 06/04/2020, n. 34 del 05/05/2020 e n. 85 del 17/08/2020, per i nidi con determina n.65 del 21/07/2020;
- per l'anno scolastico 2020/2021 il Consiglio di amministrazione ha confermato con Delibera n. 18/2020 gli indirizzi di destinazione dei fondi ministeriali di cui al D.Lgs. 65/2017, e la destinazione delle risorse " dal Nido alla Regione" , tra i quali la riduzione delle rette nei Nidi d'infanzia comunali e conseguentemente nei Nidi dell'infanzia convenzionati per l'anno 2020/21;
- in particolare nell'anno scolastico 2020/21 in considerazione della particolare situazione dovuta al persistere dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19, si è già prevista la riduzione del 15% per 10 giorni di assenza (per Nidi , Scuole

comunali con cucina interna e Scuole statali con cucina interna), oltre alla possibilità anche per le strutture con frequenza a tempo pieno di uscita anticipata con applicazione della retta part-time;

- con determina del Direttore n. 94/2020 sono state approvate le disposizioni applicative per la frequenza e per le rette in modo dettagliato per Nidi e per le Scuole d'Infanzia comunali, statali e convenzionate, come specificato negli allegati A-B-C, allegate all'atto qui citato;

Valutato che:

- in tali disposizioni regolamentari sono indicate differenti agevolazioni tariffarie possibili da applicare, rispetto alla collocazione del reddito per nucleo familiare per fasce ISEE , ed in particolare per le assenze in caso di malattia è già previsto:

“ NEL CASO DI ASSENZE PER MALATTIA

si ha diritto alle seguenti riduzioni sulla retta mensile:

- del 15 % se l'assenza si protrae per almeno 10 giorni consecutivi,
- del 30% se l'assenza si protrae per almeno 20 giorni consecutivi
- del 55% se l'assenza si protrae per almeno 30 giorni consecutivi.

E' possibile sospendere il pagamento della retta per l'intero periodo di assenza, solo in caso di infortunio grave, avvenuto all'interno del nido, su presentazione di certificato del servizio ospedaliero.

Il primo giorno di assenza non può essere un sabato, una domenica o un festivo.

*Al fine di ottenere queste riduzioni è necessario presentare una richiesta esclusivamente on-line, utilizzando l'apposito link presente sul sito www.scuolenidi.re.it alla voce rette, con l'indicazione della data di inizio e di fine malattia, entro 5 giorni dopo la ripresa della frequenza; alla richiesta **occorre allegare un certificato medico.***

Le richieste di riduzione per malattia pervenute in ritardo, con un periodo di assenza inferiore ai 10 giorni o compilate non correttamente saranno automaticamente ritenute nulle dall'ufficio.

Nel caso di assenze prolungate (oltre il mese) si invitano le famiglie a consegnare i documenti ogni 30 giorni (già trascorsi), al fine di ottenere la riduzione sul mese di competenza.”

Considerato che:

- la situazione pandemica Covid-19 non è tuttora risolta e sono intervenuti ulteriori recenti Decreti successivi all'inizio dell'anno educativo 2020/21 (D.L. 125 del 7/10/2020 proroga dichiarazione “stato di emergenza” e da ultimo DPCM n. 19 del 3/11/2020), oltre a numerose circolari esplicative da parte delle Autorità Sanitarie (Circolare Ministero salute 12/10/2020 “indicazioni riguardo durata e termine isolamento e quarantena” e specificazioni dell' Ausl di Reggio Emilia, e successivi aggiornamenti);
- il periodo di quarantena disposto dal Dipartimento di sanità pubblica a seguito di un episodio di positività al Covid-19 che si verifichi nell'ambito del gruppo\sezione può risultare inferiore ai 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure ai 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno disposto con Circolare del Ministero della Salute dd. 12/120/2020 prot. n. 32850;
- la richiesta di numerose famiglie è quella di tenere in considerazione l'assenza per “isolamento fiduciario” e “quarantena”, dovuta obbligatoriamente nel caso di tamponi positivi a Covid-19 di familiari o su raccomandazione fiduciaria prudenziale dalle Autorità per contenere la diffusione pandemica, anche per un numero di giorni inferiori a 10 consecutivi;
- il Consiglio di Amministrazione sentito in proposito in data 6 novembre 2020 (verbale n.145) ha sottolineato l'importanza di garantire flessibilità negli strumenti e offrire alle famiglie il massimo della disponibilità per scongiurare la possibile scelta di ritiro dalla frequenza di bambini già accolti in questo anno educativo molto particolare, e ha

espreso parere positivo a applicare riduzione tariffaria compatibilmente con le risorse disponibili;

Valutato pertanto che:

è possibile estendere l'interpretazione di "malattia" come sopra indicato anche come assenza per "isolamento fiduciario" o "quarantena", dovutamente documentato dalla comunicazione dell'Ausl o dal medico Pediatra, per ogni periodo di assenza con relativa riduzione della retta già prevista per l'anno 2020/21 nella medesima percentuale di riduzione della retta;

di aggiungere la riduzione del 10% sulla retta, prima non prevista, per assenze di almeno 5 giorni per "isolamento fiduciario" o "quarantena", purché documentato dalla comunicazione dell'Ausl o dal medico Pediatra, per il bambino iscritto e/o fratelli/ famigliari positivi conviventi; tale riduzione del 10% per 5 giorni di assenza è esclusivamente per "isolamento fiduciario" o "quarantena" ed è applicata in via transitoria per l'anno scolastico 2020/21 in considerazione del covid-19;

per i fratelli conviventi di bambini sottoposti ad isolamento e/o fratelli/ famigliari positivi di prevedere le medesime modalità di invio della documentazione all'Istituzione già attuate per i certificati medici, se non già disponibili all'ufficio, ovvero:

"Al fine di ottenere queste riduzioni è necessario presentare una richiesta esclusivamente on-line, utilizzando l'apposito link presente sul sito www.scuolenidi.re.it alla voce rette, con l'indicazione della data di inizio e di fine malattia o isolamento fiduciario, entro 5 giorni dopo la ripresa della frequenza; alla richiesta occorre allegare un certificato medico o l'attestazione/comunicazione dell'Ausl" ove non già disponibile all'ufficio;

La riduzione è a valere per i Nidi e Scuole d'Infanzia in gestione diretta dell'Istituzione e alle scuole dell'Infanzia Statali, ferma restando l'autonomia per i Nidi e le Scuole d'Infanzia convenzionati nella decisione sulle riduzioni tariffarie, con effetti per tutto l'anno scolastico dalla apertura dei servizi per il corrente anno scolastico;

Il materiale informativo, è e sarà pubblicato sul sito www.scuolenidi.re.it alla voce "Scuole dell'infanzia Comunali – Materiali avvio anno scolastico", "Nidi d'Infanzia Comunali - Materiali avvio anno scolastico" e "Scuole e nidi d'infanzia Convenzionati – Materiali avvio anno scolastico";

Tutto ciò premesso e considerato, visto:

- il D. Lgs, n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento delle scuole e dei nidi d'infanzia comunali ;
- la normativa vigente relativa allo stato di emergenza Covid-19;
- le circolari Sanitarie dell'AUSL di competenza

DETERMINA

1) di integrare le disposizioni regolamentari relative alla frequenza ai Nidi e alle Scuole dell'Infanzia a gestione diretta dell'Istituzione, e alle Scuole dell'Infanzia statali determinate con RUID 94/2020 e relativi allegati A), B), C) per tutto l'anno educativo 2020/21, con le seguenti specifiche:

" NEL CASO DI ASSENZE PER MALATTIA o PER ISOLAMENTO FIDUCIARIO o QUARANTENA COVID-19

si ha diritto alle seguenti riduzioni sulla retta mensile:

- del 10% se l'assenza si protrae per almeno 5 giorni consecutivi, solo per isolamento fiduciario o quarantena per Covid-19,***
- del 15 % se l'assenza si protrae per almeno 10 giorni consecutivi,*
- del 30% se l'assenza si protrae per almeno 20 giorni consecutivi*
- del 55% se l'assenza si protrae per almeno 30 giorni consecutivi.*

E' possibile sospendere il pagamento della retta per l'intero periodo di assenza, solo in caso di infortunio grave, avvenuto all'interno del nido, su presentazione di certificato del servizio ospedaliero.

Il primo giorno di assenza non può essere un sabato, una domenica o un festivo.

“Al fine di ottenere queste riduzioni è necessario presentare una richiesta esclusivamente on-line, utilizzando l'apposito link presente sul sito www.scuolenidi.re.it alla voce rette, con l'indicazione della data di inizio e di fine malattia, entro 5 giorni dopo la ripresa della frequenza; alla richiesta occorre allegare un certificato medico o l'attestazione/comunicazione dell'Ausl per isolamento fiduciario o quarantena per Covid-19 se non già disponibile all'ufficio”;

2) la riduzione del 10% per 5 giorni di assenza è esclusivamente per “isolamento fiduciario” o “quarantena” ed è applicata in via transitoria per l'anno scolastico 2020/21 in considerazione del covid-19 per il bambino iscritto e/o fratelli/ famigliari positivi conviventi;

3) di tenere conto della applicazione della riduzione tariffaria nelle previsioni di Entrata dei bilanci di competenza per l'anno 2020 e 2021.

Reggio nell'Emilia, 19/11/2020

Il Direttore
Dott.re Nando Rinaldi